



Comune di Tresigallo

Provincia di Ferrara

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ED EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

Decreto Legislativo 15/11/93 n. 507

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 26/09/1994

INDICE

CAPO 1 – NORME GENERALI	pag. 3
Art. 1 – Oggetto del regolamento	pag. 3
Art. 2 – Ambito di applicazione	pag. 3
Art. 3 – Classificazione del Comune	pag. 3
CAPO 2 – NORME RELATIVE ALLA GESTIONE	pag. 4
Art. 4 – Gestione del servizio	pag. 4
Art. 5 – Funzionario responsabile	pag. 4
Art. 6 – Concessione del servizio	pag. 5
CAPO 3 – IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	pag. 6
Art. 7 – Presupposto dell'imposta	pag. 6
Art. 8 – Soggetto passivo	pag. 6
Art. 9 – Modalità di applicazione dell'imposta	pag. 6
Art. 10 – Pagamento dell'imposta	pag. 7
Art. 11 – Rimborsi	pag. 8
Art. 12 – Pubblicità eseguita su fabbricati ed aree di proprietà comunale	pag. 8
Art. 13 – Obbligo della dichiarazione	pag. 8
Art. 14 – Casi di omessa dichiarazione	pag. 9
Art. 15 – Rettifica ed accertamento d'ufficio	pag. 10
Art. 16 – Tariffe	pag. 10
Art. 17 – Pubblicità ordinaria	pag. 11
Art. 18 – Pubblicità effettuata con e sui veicoli	pag. 11
Art. 19 – Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni	pag. 12
Art. 20 – Pubblicità varia	pag. 13
Art. 21 – Riduzioni dell'imposta	pag. 13
Art. 22 – Esenzioni dall'imposta	pag. 14
Art. 23 – Limitazioni e divieti in materia di pubblicità	pag. 15
Art. 24 – Limitazioni sulla pubblicità fonica	pag. 15
Art. 25 – Limiti alla pubblicità mediante distribuzioni e mediante esposizione di striscioni posti trasversalmente alle vie e piazze pubbliche	pag. 16
CAPO 4 – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ED EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO	pag. 17
Art. 26 – Istituzioni del servizio	pag. 17
Art. 27 – Servizio delle pubbliche affissioni	pag. 17
Art. 28 – Soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni	pag. 17
Art. 29 – Misura del diritto sulle pubbliche affissioni	pag. 17
Art. 30 – Pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni – Recupero somme	pag. 18
Art. 31 – Riduzione del diritto	pag. 18
Art. 32 – Esenzione dal diritto	pag. 19
Art. 33 – Modalità per le pubbliche affissioni	pag. 19

Art. 34 – Consegna del materiale da affiggere	pag. 20
Art. 35 – Annullamento della commissione	pag. 20

**CAPO 5 – DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI
IMPANTI PER LE AFFISSIONI** **pag. 22**

Art. 36 – Disposizioni generali	pag. 22
Art. 37 – Autorizzazione ad installare insegna, sorgenti luminose, cartelli e impianti di pubblicità o propaganda	pag. 22
Art. 38 – Ripartizioni della superficie e degli impianti per le affissioni	pag. 24

CAPO 6 – GESTIONE CONTABILE, CONTENZIOSO, SANZIONI **pag. 26**

Art. 39 – Gestione contabile delle somme riscosse	pag. 26
Art. 40 – Contenzioso	pag. 26
Art. 41 – Sanzioni tributarie e interessi	pag. 26
Art. 42 – Sanzione amministrativa	pag. 27

CAPO 7 – NORME FINALI **pag. 28**

Art. 43 – Rinvio ad altre disposizioni	pag. 28
Art. 44 – Pubblicità del regolamento e delle tariffe	pag. 28
Art. 45 – Variazioni del regolamento	pag. 28
Art. 46 – Entrata in vigore	pag. 28

CAPO 1

NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento
(Art. 3, D.Lgs. 507/93)

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità nonché l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, di cui al capo 1, art. 3, del D.Lgs. 15/11/93, n. 507.

Art. 2

Ambito di applicazione
(Art. 1, D.Lgs. 507/93)

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune.

Art. 3

Classificazione del Comune
(Art. 2, D. Lgs. 507/93)

1. Ai fini della classificazione stabilita dall'art. 2 del D. Lgs. 15/11/93, n. 507, in base alla popolazione residente al 31/12/92 – quale risulta dai dati pubblicati dall'Istat, che è di n. 4.801 abitanti, il comune appartiene alla classe V.

CAPO 2

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE

Art. 4

Gestione del servizio

(Art. 25, D. Lgs. 507/93)

1. Il servizio per l'accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito, come previsto dall'art. 25 del D. Lgs. 15/11/93:
 - a) in forma diretta;
 - b) in concessione ad apposita azienda speciale;
 - c) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, previsto dall'art. 32 del D. Lgs. 15/11/93, n. 507.
2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.
3. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b) e c) del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato.

Art. 5

Funzionario responsabile

(Art. 11, D. Lgs. 507/93)

1. Nel caso di gestione diretta del servizio, il Comune designa il funzionario responsabile al quale sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa all'imposta sulla pubblicità ed al diritto sulle pubbliche affissioni. Lo stesso funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti ed irimborsi, nonché cura le pratiche relative all'eventuale contenzioso ordinario e giudiziario nei confronti dei contribuenti; per tale contenzioso l'eventuale ditta concessionaria non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti del Comune, dovendosi ritenere compensata per tale alea esclusivamente dall'intera devoluzione dei proventi di cui all'art. 22 comma 9 del D. Lgs. 507/93
2. Il nominativo del funzionario responsabile sarà comunicato alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze entro sessanta giorni dalla sua nomina.
3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni previste per il funzionario responsabile spettano al Concessionario.

Art. 6
Concessione del servizio
(Art. 25, D. Lgs. 507/93)

1. Nel caso di affidamento in concessione del servizio, il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato.

In ogni caso, è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

CAPO 3

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Art. 7

Presupposto dell'imposta

(Art. 5, D. Lgs. 507/93)

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista dal D. Lgs. 507/93 e disciplinata dal presente regolamento.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
3. Sono pubblici solo quei luoghi in cui sia permanentemente possibile, di diritto o di fatto, l'accesso a tutti o ad un numero indeterminato di persone.
4. Per luoghi aperti al pubblico si intendono gli edifici o spazi in cui l'accesso è possibile sotto determinate condizioni ed in dati momenti a tutti anche senza bisogno di invito o di permesso personale.

Art. 8

Soggetto passivo

(Art. 6, D. Lgs. 507/93)

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 9

Modalità di applicazione dell'imposta

(Art. 7, D. Lgs. 507/93)

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
6. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili
7. Qualora la pubblicità di cui agli articoli 12 e 13 del D. Lgs. 507/93 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.

Art. 10

Pagamento dell'imposta

(Art. 9, D. Lgs. 507/93)

1. L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli artt. 12, commi 1 e 3, artt. 13 e 14, commi 1 e 3, del D. Lgs. 507/93, per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore.
L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.
3. Il modello di versamento in c.c.p. deve essere quello approvato con apposito Decreto Interministeriale dal Ministero delle Finanze di concerto con quello delle Poste e Telecomunicazioni.
4. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in un'unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.
5. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del D.P.R. 28/01/88 n.43 e successive modificazioni: il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui

l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre all'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice civile.

Art. 11

Rimborsi

(Art. 9, D. Lgs. 507/93)

1. Entro il termine di due anni decorrenti dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto di rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni-

Art. 12

Pubblicità eseguita su fabbricati ed aree di proprietà comunale

(Art. 9, comma 7, D. Lgs. 507/93)

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.
2. L'autorizzazione alla collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, è rilasciata nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 23 del D. Lgs. 285/92.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 sarà rilasciata dal Sindaco visto l'orientamento della Commissione Edilizia.

Art. 13

Obbligo della dichiarazione

(Art. 8, D. Lgs. 507/93)

1. Prima di iniziare la pubblicità, l'interessato è tenuto a presentare, al Comune o al concessionario, apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati, su modello messo a disposizione dal Comune o dal concessionario stesso.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata (ad es.: da ordinaria a luminosa), con conseguente nuova

imposizione; è fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
4. L'assolvimento del tributo non esonera il contribuente dall'obbligo di munirsi delle necessarie autorizzazioni o concessioni previste da leggi e regolamenti, ivi compreso il presente.

Art. 14

Casi di omessa dichiarazione

(Art. 8, comma 4, D. Lgs. 507/93)

1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione per le forme pubblicitarie previste dal D. Lgs. 507/93:

- all'art. 12 – effettuate mediante insegne, cartelli, tarche, standardi ecc.;
- all'art. 13 – effettuate con veicoli;
- all'art. 14, commi 1, 2 e 3 – effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare;

la pubblicità si presume effettuata, in ogni caso, con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione per le forme pubblicitarie previste dal D. Lgs. 507/93:

- all'art. 14, comma 4 – realizzate in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti;
- all'art. 15:
 - comma 1 - effettuate con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze;
 - comma 2 – effettuate da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofe al territorio comunale;
 - comma 3 – effettuate con palloni frenati e simili;
 - comma 4 – effettuate mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure

- mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari;
- comma 5 – effettuate a mezzo di apparecchi amplificatori e simili;

la pubblicità si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 15

Rettifica ed accertamento d'ufficio

(Art. 10, D.Lgs. 507/93)

1. Il Comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, dal legale rappresentante del concessionario o da persona da questi delegata a mezzo di procura.

Art. 16

Tariffe

(Art. 3, comma 5, D. Lgs. 507/93)

1. Per ogni forma di pubblicità è dovuta al Comune, o al concessionario che gli subentra, un'imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma dell'art. 3, comma 5, del D. Lgs. 507/93.
2. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora non modificate entro il suddetti termine, si intendino prorogate di anno in anno.

Art. 17
Pubblicità ordinaria
(Art. 12, D.Lgs. 507/93)

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta è dovuta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.
2. Per la fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1.
4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.

Art. 18
Pubblicità effettuata con e sui veicoli
(Art. 13, D. Lgs. 507/93)

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 12, comma 1 del D. Lgs. 507/93; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 12, comma 4, del citato D. Lgs. 507/93.
2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana, l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.
3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli.
Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.

4. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore al mezzo metro quadrato.
 5. All'Ufficio Polizia Municipale incombe l'obbligo di verificare che i veicoli di cui ai commi 2 e 3 circolanti nell'ambito del territorio comunale siano in regola con il pagamento dell'imposta sulla pubblicità.
 6. In caso di mancata esibizione del documento liberatorio l'Ufficio di Polizia Municipale provvederà a redigere apposito verbale di constatazione che verrà inviata in copia al competente Ufficio Affissioni e Pubblicità ai fini della applicazione delle sanzioni tributarie di cui all'art. 23 del D. Lgs. 507/93. All'uopo sul predetto verbale dovranno risultare i seguenti dati:
 - luogo, data e ora del rilevamento;
 - n. di targa del veicolo e portata risultante dal libretto di circolazione;
 - dicitura e quantità delle scritte o emblemi apposti sul veicolo;
 - dati anagrafici e residenza del proprietario dell'automezzo, come da libretto;
 - dati anagrafici e residenza del conducente se persona diversa dal proprietario.
- Nel caso il veicolo disponga di rimorchio, anch'esso pubblicizzato, dovranno essere riportati anche i dati del rimorchio.
7. La procedura di cui al comma 6 si deve porre in atto anche nel caso di effettuazione di pubblicità sonora.

Art. 19

Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (Art. 14, D. Lgs. 507/93)

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica l'imposta indipendentemente dal numero di messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare.
2. Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicità prevista ai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.
4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.

5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

Art. 20

Pubblicità varia

(Art. 15, D. Lgs. 507/93)

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindi giorni o frazione, è pari a quella prevista dall' art. 12, comma 1, del D. Lgs. 507/93.
2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofe al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta nella misura prevista dall'art.15, comma 2, del D. Lgs. 507/93.
3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.
4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.
5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione.

Art. 21

Riduzioni dell'imposta

(Art. 16, D. Lgs. 507/93)

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 22
Esenzioni dall'imposta
(Art. 17, D. Lgs. 507/93)

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all'attività in esse esercitata e non superino, nol loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità, comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole e nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13, D.Lgs. 507/93;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato.

Con riferimento alla risoluzione Ministero delle Finanze n. 3/2005/90 del 26.3.1991 i cartelli di cantiere relativi ad opere privati non dovranno

superare il limite di mezzo mq; quelli relativi ad opere pubbliche non dovranno superare i due mq; è ammessa deroga a tale disposizione quando le dimensioni del cartello di cantiere siano obbligatorie, ed espressamente indicate, in base a specifica legge o regolamento.

Art. 23

Limitazioni e divieti in materia di pubblicità

(Art. 3, comma 2, D. Lgs. 507/93)

1. Sugli edifici di carattere storico ed, in genere, su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, è vietata ogni forma di pubblicità.
2. Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione:
 - a) l'art. 23 del codice della strada emanato con D. Lgs. 30/04/92, n. 285;
 - b) gli articoli da 47 a 56 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16/12/92, n. 495.
3. Per la pubblicità sui veicoli trovano applicazione:
 - a) L'art. 23, comma 2 del Codice civile della strada emanato con D. Lgs. 30/04/92 n. 285;
 - b) L'art. 57 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada emanato con D.P.R. 16/12/92 n. 495.

Art. 24

Limitazioni sulla pubblicità fonica

(Art. 3, comma 2, D. Lgs. 507/93)

1. La pubblicità fonica dovrà essere effettuata nell'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - all'interno dei centri abitati del capoluogo e delle frazioni, la sorgente sonora non deve superare il limite di 60 Leq (A). Fuori da suddetti centri il limite è di 70 Leq (A);
 - nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre può essere effettuata dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 21.00;
 - nel periodo dal 1° ottobre al 30 aprile può essere effettuata dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00;
 - il conducente del veicolo non deve circolare a velocità talmente ridotta da costituire intralcio o pericolo per il normale flusso della circolazione;
 - la pubblicità fonica dovrà cessare in quelle piazze o vie interessate da pubbliche manifestazioni e cortei funebri;
 - in caso di fermata o sosta del veicolo è ammessa la diffusione, in maniera continuativa, di annuncie e/o musica per non più di due minuti con un intervallo tra una diffusione e l'altra di almeno 5 minuti; la sosta comunque

non potrà protrarsi per più di 20 minuti, con l'obbligo di effettuare la successiva ad almeno 200 metri dalla precedente.

2. Qualsiasi danno causato a persone o cose con la cennata attività farà carico esclusivamente al richiedente, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.
3. L'autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento per sopraggiunte modifiche alle norme citate ed in caso di mancato rispetto delle condizioni suddette, fermo restando l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi speciali.
4. L'autorizzazione è valida fino al 31 dicembre dell'anno di autorizzazione e deve essere esibita, quando richiesta, unitamente alla ricevuta di pagamento della tassa sulla pubblicità, agli organi di Polizia cui all'art. 12 del Codice della strada.

Art. 25

Limiti alla pubblicità mediante distribuzioni e mediante esposizione di striscioni posti trasversalmente alle vie e piazze pubbliche.

(Art. 3, comma 2, D. Lgs. 507/93)

1. La pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario soggiace alle seguenti limitazioni o divieti:
 - a) è vietato il lancio su vie o piazze pubbliche, nonché deposizione sui veicoli in sosta;
 - b) è consentita la distribuzione nei pubblici esercizi;
 - c) è consentita mediante consegna diretta alle persone.
2. La pubblicità effettuata mediante striscioni, locandine e stendardi posti trasversalmente alle vie o piazze pubbliche è consentita solo in abbinamento con quelli reclamizzanti manifestazioni o spettacoli, nel rispetto delle limitazioni di cui al 10° comma dell'art. 51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione del Codice della strada).

CAPO 4

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ED EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 26

Istituzione del servizio

(Art. 18, comma 2, D. Lgs. 507/93)

1. E' istituito, su tutto il territorio comunale verso corrispettivo del relativo diretto, il servizio delle "Pubbliche Affissioni", così come disposto dall'art. 18, comma 2, del D. Lgs. 507/93.

Art. 27

Servizio delle pubbliche affissioni

(Art. 18, comma 1, D. Lgs. 507/93)

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificamente l'affissione a cure del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all'art. 3, del D. Lgs. 507/93, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Art. 28

Soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni

(Art. 19, comma 1, D. Lgs. 507/93)

1. E' soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni colui che richiede il servizio e, in solido, colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.

Art. 29

Misura del diritto sulle pubbliche affissioni

(Art. 19, commi 2, 3, 4, D. Lgs. 507/93)

1. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni è riferita a ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70x100 secondo la tariffa approvata ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D. Lgs. 507/93.

2. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 1 è maggiorato del 50 per cento.
3. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.

Art. 30

Pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni - Recupero somme (Art. 19, comma 7, D. Lgs. 507/93)

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissione deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio a mezzo c.c.p. intestato al Comune o al concessionario così come previsto dall'art. 11 del presente regolamento per l'imposta sulla pubblicità.
2. E' consentito il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale a larga diffusione.
3. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 31

Riduzione del diritto (Art. 20, D. Lgs. 507/93)

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifestini riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo art. 33;
 - b) per i manifesti di comitati di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
2. Per l'applicazione della agevolazione di cui al punto 1.b è necessario che il soggetto interessato depositi preliminarmente presso l'Ufficio Pubbliche Affissioni del Comune copia autentica dello Statuto dal quale risulti testualmente la mancanza di fini di lucro.
3. Per l'applicazione della agevolazione di cui al punto 1.c è necessario che il soggetto interessato depositi preliminarmente presso l'Ufficio Pubbliche Affissioni del Comune copia autentica della deliberazione dell'Ente pubblico

territoriale riportante espressamente la concessione del patrocinio alla manifestazione pubblicizzata.

Art. 32
Esenzione dal diritto
(Art. 21, D. Lgs. 507/93)

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Provincie in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati; per l'applicazione della agevolazione deve essere previamente prodotta idonea documentazione chiaramente comprovante tali requisiti.

Art. 33
Modalità per le pubbliche affissioni
(Art. 22, D. Lgs. 507/93)

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento delle commissioni le quali debbono essere numerate progressivamente con funzione di registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta ed a spese del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causato da forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi in cui ai commi 2, 3, 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

7. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi se trattasi di affissioni di contenuto commerciale ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di £. 50.000, per ciascuna commissione; con riferimento a quanto previsto dall'art. 22, comma 9, D. Lgs. 507/93 in caso di gestione in concessione tale maggiorazione è attribuita in toto al concessionario del servizio stante la maggiore onerosità in termini organizzativi ed economici che tali particolari affissioni comportano.
9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.
10. Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti potrà essere rimosso e quello negli spazi stabiliti coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

Art.34

Consegna del materiale da affiggere (Art. 22, D. Lgs. 507/93)

1. Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver provveduto nelle forme di legge al pagamento del diritto, salvo i casi di esenzione dal medesimo.
2. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali che civili e fiscali vigenti in materia.
3. Un esemplare del manifesto o locandina potrà essere trattenuto dall'Ufficio per la conservazione negli archivi; detta copia non potrà essere restituita neppure in caso di revoca della richiesta di affissione.

Art. 35

Annullamento della commissione (Art. 22, D. Lgs. 507/93)

1. In caso di annullamento dell'affissione affinché si possa provvedere al rimborso totale o parziale del diritto versato è necessario il rispetto dei seguenti termini:

- a) nei casi previsti dai commi 3 e 4 del precedente articolo 33 la richiesta di annullamento dovrà pervenire al Comune o al concessionario entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione di mancanza di spazi o di altra causa ostativa all'effettuazione;
 - b) l'annullamento delle richiesta di affissione prevista dal comma 6 del precedente articolo 33 dovrà pervenire all'ufficio comunale o al concessionario almeno il giorno precedente quello di inizio dell'affissione.
2. Il materiale relativo alle commissioni annullate sarà tenuto a disposizione del committente per quindici giorni da quello in cui è stato effettuato il rimborso delle somme che gli competono.

CAPO 5

DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI PER LE AFFISSIONI

Art.36

Disposizioni generali (Art. 3, D. Lgs. 507/93)

1. Il presente regolamento prevede una armonizzazione dell'iter autorizzativo in concerto con le disposizioni del codice della strada approvato con D. Lgs. 30/04/92, n. 285, modificando con D. Lgs. 10/09/93, n. 360, nonché del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R. 16/12/92, n. 495.
2. Il Comune, per la formazione del piano generale degli impianti e le relative autorizzazioni, in relazione a quanto previsto dall'art. 23, commi 4 e 6 del codice della strada si avvale della facoltà di concedere deroghe in ordine alle distanze minime per il posizionamento dei mezzi pubblicitari e degli impianti per le affissioni. Il tutto nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale sia nei centri abitati che nei tratti di strada individuati dall'art. 26, comma 3, del citato codice della strada.
3. L'iter autorizzativo terrà conto della posizione ove è prevista la collocazione del manufatto pubblicitario.

In particolare:

- a) mezzi collocati fuori dal centro abitato
Per tali mezzi si rimanda integralmente alle norme del codice della strada e del suo regolamento di esecuzione ed attuazione.
- b) mezzi collocati nel centro urbano e su strade comunali
Per i mezzi collocati nel centro urbano – così come definito dall'art. 3 del codice della strada – e su strade comunali il Comune regolerà la collocazione secondo le norme previste nell'allegato piano regolatore degli impianti.

Art. 37

Autorizzazione ad installare insegne, sorgenti luminose, cartelli e impianti di pubblicità o propaganda (Art. 3, comma 3, D. Lgs. 507/93)

1. Per ottenere l'autorizzazione ad installare è necessario presentare apposita domanda al Comune in carta bollata.
2. La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale del richiedente;
- b) l'ubicazione esatta del luogo dove si intendono installare gli impianti allegando planimetria in duplice copia (da richiedersi all'ufficio tecnico comunale) su cui sarà riportata la posizione esatta del manufatto;
- c) la descrizione del manufatto mediante bozzetto colorato riportante le dimensioni e il messaggio da esporre. Se i messaggi sono variabili devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti;
- d) autodichiarazione (Legge n. 15/68) che attesta che l'opera sarà realizzata rispettando le norme di disciplina della materia, che il manufatto è stato collocato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità. L'autodichiarazione dovrà altresì attestare che il manufatto è realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici;
- e) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.

Il richiedente è comunque tenuto a fornire tutti i dati necessari al fine dell'esame della domanda.

3. Ove si intenda installare impianti su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquistata l'apposita concessione per l'occupazione del suolo. Per l'installazione di impianti su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.
4. L'autorizzazione rilasciata per occupazione permanente di area dovrà riportare, oltre alle prescrizioni di cui all'art. 54 del D.P.R. 495/92, anche la seguente prescrizione: "è fatto obbligo al titolare della presente autorizzazione di produrre, al momento della effettiva installazione, la dichiarazione – mediante l'apposito modello allegato – di cui all'art. 8 del D. Lgs. 507/93 ai fini dell'inserimento nel suolo dell'imposta comunale di pubblicità". Alla autorizzazione dovrà allegarsi copia del modulo citato, in conformità al modello fornito dal competente Ufficio.
5. Copia delle autorizzazioni rilasciate, con allegati i disegni dei mezzi pubblicitari e le relative misure, dovrà essere trasmessa mensilmente all'Ufficio Affissioni e Pubblicità.
6. L'autorizzazione o il diniego vengono prodotti entro 60 giorni dalla richiesta o comunque entro 30 giorni dal nulla osta se trattasi di strada provinciale.
7. L'autorizzazione ha validità 3 anni ed è rinnovabile alla scadenza.
8. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:
 - a) amministrazione rilasciante;
 - b) soggetto titolare;
 - c) numero dell'autorizzazione;
 - d) progressiva chilometrica dal punto di installazione;
 - e) data di scadenza.

Tale targhetta deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

9. Per l'installazione di qualsiasi insegna a carattere temporaneo è previsto il rilascio del solo permesso di occupazione del suolo pubblico dopo la presa visione dell'Ufficio Urbanistico e ciò ai sensi dell'art.5 lettera c) del vigente Regolamento Comunale per l'Edilizia come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 04/09/91.
10. I corrispettivi che i soggetti richiedenti devono versare per il rilascio delle autorizzazioni, sono i seguenti:
 - per il rilascio delle autorizzazioni permanenti il corrispettivo è quello stabilito dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 22/07/88, integrata e modificata con deliberazione della Giunta n. 633 del 13/09/88;
 - per il rilascio delle autorizzazioni temporanee il corrispettivo viene determinato nella misura del 5% per settimana della tariffa stabilita con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 22/07/88, integrata e modificata con deliberazione della Giunta n. 633 del 13/09/88, con un minimo di £. 100.000.
11. (art. 53/9°c D.P.R. 495) Il Comune è tenuto a mantenere un registro delle autorizzazioni rilasciate, che contenga in ordine di tempo l'indicazione della domanda, del rilascio dell'autorizzazione ed una sommaria descrizione del cartello o mezzo pubblicitario autorizzato; le posizioni autorizzate dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari devono essere riportate nel catasto stradale.

Art. 38

Ripartizione della superficie e degli impianti per le affissioni

(Art. 3, comma 3, D. Lgs. 507/93)

1. La superficie degli impianti di cui al precedente articolo 36 da destinare alle affissioni, viene ripartita come segue:

a) alle affissioni di natura istituzionale	15%
b) alle affissioni prive di rilevanza economica	15%
c) alle affissioni di natura commerciale	70%
 TOTALE	 100%

pari a mtq. 150 complessivi.
2. Gli impianti di cui al punto c) del precedente comma potranno essere concessi ai privati fino ad una percentuale massima del 20%.
Detti impianti dovranno essere esclusivamete destinati all'affissione commerciale diretta in quanto l'affissione di natura istituzionale, socioculturale o comunque non avente rilevanza economica deve avvenire negli spazi affissionistici pubblici.
3. Per l'affidamento in concessione degli impianti suddetti, il Comune procederà secondo le disposizioni previste dal vigente regolamento comunale sui contratti, mediante appalto pubblico.

4. Nel caso in cui il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sia affidato in concessione, il Comune sentirà preventivamente il parere del concessionario prima di procedere alla cessione ai privati degli impianti suddetti.

CAPO 6

GESTIONE CONTABILE, CONTENZIOSO, SANZIONI

Art. 39

Gestione contabile delle somme riscosse

(Art. 35, comma 4, D. Lgs. 507/93)

1. Per la gestione contabile delle somme riscosse dovranno essere osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art. 35, comma 4, del D. Lgs. 15/11/93, n. 507.
2. Il direttore di ragioneria ed il funzionario responsabile di cui al precedente art. 6 sono personalmente responsabili, ciascuno per la parte di competenza, del rigoroso rispetto delle norme richiamate nel precedente comma.

Art. 40

Contenzioso

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:
 - a) alla Direzione Regionale delle entrate, sezione staccata della provincia competente, sino alla data di insediamento della Commissione Tributaria Provinciale;
 - b) alla detta Commissione Tributaria Provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D. Lgs. 31/12/92, n. 546, recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della Legge 30/12/91, n. 413".

Art. 41

Sanzioni tributarie e interessi

(Art. 23, D. Lgs. 507/93)

1. Per l'omessa dichiarazione o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 14, si applica, oltre al pagamento dell'imposta dovuta, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta evasa.
2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma 1, una soprattassa pari al 20% dell'imposta il cui pagamento è stato omesso o ritardato.
3. Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è riprodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla

data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7% per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 42

Sanzione amministrativa

(Art. 24, D. Lgs. 507/93)

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24/11/81, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le violazioni delle norme regolamentari, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti il Comune applica la sanzione da £. 200.000 a £. 2.000.000 con notificazione agli interessati, entro 150 giorni dall'accertamento, degli estremi della violazione riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
3. Il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dalla applicazione delle sanzioni delle sanzioni di cui al comma 2, l'immediata copertura della pubblicità abusiva, ovvero la rimozione dei manifesti abusivamente affissi fuori dagli spazi specificamente previsti dal presente regolamento e dal piano generale degli impianti, diffidando chi ha commesso l'abuso. La copertura o la rimozione hanno lo scopo di privare il mezzo di efficacia pubblicitaria. Seguirà successivamente la notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 16.
4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.
5. I proventi delle sanzioni amministrative spettano al Comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 3 del D. Lgs. 507/93.

CAPO 7

NORME FINALI

Art. 43

Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D. Lgs. 15/11/93, n. 507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.
2. In attesa della emissione del Decreto del Ministero delle Finanze, di concreto con il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, con il quale saranno determinate le caratteristiche del modello di versamento a mezzo conto corrente postale, il Comune consente che nelle more attuative la riscossione del tributo avvenga nelle forme attuate nel corso dell'anno 1993.

Art. 44

Pubblicità del regolamento e delle tariffe

1. Copia del presente regolamento e delle tariffe, a norma dell'art. 22 della Legge 07/08/90, n. 241, saranno tenute a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. In particolare, il regolamento e le tariffe saranno esposti al pubblico nell'ufficio affissioni.

Art. 45

Variazioni del regolamento

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

Art. 46

Entrata in vigore

(Art. 36, comma 2, D. Lgs. 507/93)

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 1995.